

Proposta dell' Area IV <sup>o</sup> n° _____ Data 18/06/2019		
--	---	--

**COMUNE DI CAPACI**  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

Originale di Ordinanza del Sindaco

N° 5 del Reg. Data 18/06/2019	<b>OGGETTO</b>	Divieto di fumo nelle aree attrezzate destinate ai giochi per bambini e ragazzi e all'interno di parchi e giardini, oltre che nelle aree di pertinenza delle scuole pubbliche
<b>Parte Riservata all' Area II Bilancio</b> _____  ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Capitolo _____	<b>NOTE</b>	

L'anno duemila diciannove il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ alle ore \_\_ nella sala delle adunanze del Comune di Capaci il Sindaco Pietro Puccio, analizza la seguente proposta ai fini dell'assunzione delle determinazioni di competenza:

## IL SINDACO

### PREMESSO che:

- l'abitudine al fumo (tabagismo) rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello mondiale ed è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie;
- secondo i dati dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) il fumo di tabacco rappresenta la seconda causa di morte nel mondo e la principale causa di morte evitabile. L'OMS calcola che quasi 6 milioni di persone perdono la vita ogni anno per i danni da tabagismo, fra le vittime oltre 600.000 sono non fumatori esposti al fumo passivo;
- secondo i dati del Ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità, in Italia il fumo di tabacco risulta essere al secondo posto, dopo l'ipertensione arteriosa, come causa di morte e al primo posto per anni di vita persi in disabilità;
- dal rapporto 2015 presentato dall'Istituto Superiore di Sanità risulta che circa il 73,% dei fumatori ha iniziato a fumare tra i 15 e i 20 anni e il 12,90% anche prima dei 15 anni (baby fumatori);

### RILEVATO che:

- nei parchi e giardini pubblici, anche in prossimità delle aree giochi per bambini oltre che nei cortili delle scuole, e uso frequente degli adulti fumare in presenza dei bambini/e dei ragazzi/e, con conseguenze negative per la loro salute, oltre che rappresentare un pessimo esempio;
- i fumatori tengono usualmente la sigaretta ad una altezza corrispondente pressoché a quella dei bambini, andando proprio a colpire le fasce di età a cui sono riservate le zone delle aree verdi attrezzate con i giochi e anche i cortili di pertinenza delle scuole;
- **DATO ATTO** che la situazione su descritta è lesiva del diritto alla salute dei cittadini, in particolare dei bambini, ragazzi e delle donne in stato di gravidanza oltre ad essere indicativa di una mancanza di rispetto nei confronti dei non fumatori;

### CONSIDERATO che:

- la normativa vigente è tesa ad un crescente impegno contro il fumo passivo e che, fra le politiche necessarie a favorire scelte salutari e a rendere meno facili le scelte nocive, è compresa ogni iniziativa utile per scoraggiare il più possibile il fenomeno del fumo;
- si rende necessario tutelare la salute dei bambini garantendo loro l'utilizzo delle aree a loro dedicate (aree da gioco entro i giardini e parchi pubblici, cortili scolastici, etc.) lontano dai rischi legati all'esposizione del fumo passivo;
- è fondamentale che siano proprio gli adulti a dare loro esempi di stili di vita orientati alla salute e più rispettosi dell'ambiente e degli spazi della comunità;
- **VISTA** l'esigenza di promuovere e facilitare l'assunzione di comportamenti che influiscono positivamente sullo stato di salute della popolazione, modificando quei fattori di rischio che causano un gran numero di morti premature e che determinano una cattiva qualità della vita;



**DATO ATTO** che:

- il Consiglio dei Ministri con deliberazione del n 04/05/2007 ha previsto anche da parte dei governi locali il contributo all'adozione di iniziative per contrastare comportamenti nocivi che creano malattie e che, per l'effetto, pesano sui sistemi sanitari e sociali;
- dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 209/91 e n. 399/96 si evince il principio che, ove si profili un contrasto tra il diritto alla tutela della salute, a maggior ragione se riferita ai minori, costituzionalmente protetto e i liberi comportamenti che non hanno copertura costituzionale, deve darsi prevalenza al primo; la Consulta afferma espressamente anche la specifica necessità di apprestare una più incisiva tutela della salute dai danni cagionati dal fumo c.d. passivo; si consideri inoltre che il "fumare" rappresenta comportamento contra ius ex art.2043 c.c. da cui può conseguire il risarcimento del danno sul piano dei rapporti privati;
- **CONSIDERATO** che il divieto di fumo di cui sopra riguarda ambiti territoriali alquanto circoscritti e ben delimitati e pertanto risulta congruo rispetto alle finalità e non irragionevolmente indeterminato;
- **RITENUTO**, quindi, di dover adottare idonee misure volte a garantire:
  - una più libera e salutare fruizione, soprattutto da parte dei bambini, di tutte le aree verdi, in particolare quelle attrezzate con giochi oltre che tutte le pertinenze delle scuole;
  - il recupero di spazi liberi dal fumo, nell'interesse della salute dei non fumatori;
- **ATTESO** che il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria locale, secondo la normativa vigente, deve tutelare la salute pubblica adottando gli opportuni provvedimenti amministrativi;
- **RICHIAMATI** i poteri conferiti al Sindaco dall'art. 50, del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii.
- **VISTI**:
  - la legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modificazioni;
  - l'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, "Tutela della salute dei non fumatori";
  - l'art. 7 bis del T.U.EE.LL (D. Lgs 267/2000) e successive integrazioni e modificazioni, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali.

**ORDINA**

1. È vietato fumare all'interno e in prossimità delle aree attrezzate destinate al gioco e alle attività sportive di bambini e di ragazzi presenti sia nei parchi e giardini pubblici che in tutte le altre aree verdi già istituite nel territorio comunale, sia in quelle di futura realizzazione e comunque in tutte le aree ove si trovi la segnaletica di "DIVIETO DI FUMO";
2. Il divieto è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza e nei cortili delle istituzioni scolastiche.

Le aree interdette al fumo saranno dotate della segnaletica indicante il divieto istituito.



DISPONE

- Fatta salva diversa disposizione di legge, i trasgressori saranno assoggettati alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, con le modalità di cui agli artt. 16 e seguenti della Legge 24/11/1981, n.689 ;
- I proventi delle violazioni accertate verranno utilizzati per campagne informative sui rischi alla salute del fumo diretto e passivo.
- Il Settore Ambiente e Verde pubblico è incaricato di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e riferire in merito;
- Il Comando di Polizia Municipale, le altre forze di polizia sono incaricati di far osservare la presente ordinanza;
- Ai sensi dell'art.3, co.4 L.7.08.1990, n.241 si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Sicilia oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione;
- Di trasmettere la presente ordinanza con posta elettronica certificata (P.E.C.) ai Dirigenti scolastici che provvederanno alla necessaria informazione dei genitori e degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine;
- Di dare mandato all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione del presente atto per estratto sul sito internet dell'Ente e al Messo Comunale per la pubblicazione nell'Albo Pretorio on - line;
- Del presente provvedimento sarà data pubblicità attraverso il sito internet del Comune [www.comune.capaci.pa.it](http://www.comune.capaci.pa.it), e mediante collocazione di apposita segnaletica in prossimità delle aree attrezzate con i giochi per bambini e ragazzi site all'interno dei parchi e dei giardini pubblici presenti nel territorio comunale;
- Di trasmettere copia del presente atto tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) a:
  - Comando di Polizia Municipale, SEDE;
  - Comando Compagnia Carabinieri di Carini;
  - Comando Stazione Carabinieri di Capaci;
  - Comando Tenenza Guardia di Finanza di Carini;
  - All'Assessorato regionale della Salute;
  - ASL Palermo, Dipartimento di Prevenzione - Igiene e sanità pubblica, 90044 Carini;
  - All'Area IV° - Patrimonio, SEDE;
  - All'Area V° - Ambiente, SEDE;

*Dalla Residenza Municipale, li 18 settembre 2019*

**IL SINDACO**

**Pietro Puccio**



---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Dal Municipio

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristofaro Ricupati)

---

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

**Il Responsabile Albo Pretorio**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristofaro Ricupati)

---

---

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

**ATTESTA**

**CHE** la presente determinazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Dott. Cristofaro Ricupati)